

ENTE STRUMENTALE alla CRI  
IN LIQUIDAZIONE COATTA - CC  
PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00177096  
PROT.N. 0010652 - DEL 17/06/2019

**Alle Organizzazioni Sindacali**

**CONFISAL-UNSA**

[fernando.vendetti@giustizia.it](mailto:fernando.vendetti@giustizia.it)  
[enrico.genovi@confisal-unsal.it](mailto:enrico.genovi@confisal-unsal.it)  
[cristiana.giani@giustizia.it](mailto:cristiana.giani@giustizia.it)

**USB PI**

[max.gesmini@libero.it](mailto:max.gesmini@libero.it)

**UNADIS**

[ulrico.angeloni@entecri.it](mailto:ulrico.angeloni@entecri.it)  
[framcomario.sottile@mise.gov.it](mailto:framcomario.sottile@mise.gov.it)

**COSP**

[segreteria generalecosp@pec.it](mailto:segreteria generalecosp@pec.it)

**Oggetto: INFORMATIVA - Ente Strumentale alla CRI in LCA - crediti previdenziali per TFR/TFS derivanti dalle procedure di mobilità del personale dipendente.**

Si fa seguito alla nota n. 9571 del 29/05/2019 DEL Commissario Liquidatore, con cui è stato dato riscontro a specifica richiesta formulata da alcune sigle sindacali, e, al fine di dare completa ed esaustiva informativa a tutti i soggetti sindacali rappresentati nell'Ente secondo i principi della reciproca responsabilità, della correttezza e buona fede e della trasparenza dei comportamenti dettati dal CCNL, si rappresenta quanto di seguito riportato relativamente all'argomento in oggetto:

Come noto dal 1° gennaio 2018 l'Ente Strumentale alla CRI è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, e più in particolare, come si evince dalla lettura integrata della norma, lo stesso è soggetto ad un "regime speciale" atteso che la procedura di liquidazione in essere non si applica a seguito di insolvenza ma a seguito di un riordino voluto dal legislatore con il d.lgs. 178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", infatti come affermato nella nota prot. DGVESE n. 14921 del 09/05/2019, anche dall'Autorità Vigilante: "si evidenzia la natura pubblica dell'ente strumentale che esclude la dichiarazione dello stato di insolvenza, per cui un'eventuale insufficienza dell'attivo dovrebbe essere ripianata con un intervento diretto dello Stato ai fini del totale soddisfacimento delle ragioni creditorie.". Il legislatore, dovendo procedere alla progressiva chiusura della vecchia Croce Rossa Italiana, ha previsto l'applicazione del titolo V del regio decreto 16.03.1942, n. 267 "Legge fallimentare" garantendo al contempo una forte continuità sia relativamente al personale che al vertice per la gestione della liquidazione dell'ente pubblico proprio perché, come detto, la messa in L.C.A. non era dovuta da una situazione di insolvenza, ovvero ad una cattiva gestione, bensì da un riordino voluto da una norma di legge.

Peraltra va evidenziato che il quadro normativo di riferimento, dal 2012 in poi, ha sempre mostrato difficoltà interpretative tanto che perfino l'Avvocatura Generale dello Stato, seppure sotto specifico diverso profilo, ha rilevato: "... incompleta e non felice formulazione tecnica del decreto delegato..." definendolo altresì, e se pur con riferimento a specifica fattispecie, "... sintetico" e "... lacunoso", tanto è vero che l'originario decreto di riordino è stato sottoposto a ben 32 interventi emendativi, purtroppo a volte non perfettamente coordinati. Tale contesto è stato ulteriormente aggravato dopo il 1 gennaio 2018, dalla coesistenza applicativa del d.lgs. 178/2012 s.m.i. con il titolo V del regio decreto 267/1942, il cui combinato disposto, ha di fatto, determinato per l'Ente Strumentale alla CRI in LCA il richiamato "regime speciale" i cui confini non sono ben delineati dalla norma. Da questo ne consegue che la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Strumentale alla CRI rappresenta un unicum, con difficoltà interpretative delle norme di riferimento, che non trovano conforto in analoghe esperienze recenti.

Ad ogni modo è da sottolineare l'integrale vigenza dell'impianto normativo di riferimento, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2019, pubblicata il 9/4/2019, con la quale il Giudice delle Leggi ha

1 

dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del D.lgs. 178 del 2012"

Quanto sopra premesso, relativamente alla problematica in oggetto, di seguito si ricostruisce sinteticamente la vicenda relativa al TFR-TFS del personale dell'ex Croce Rossa Italiana.

L'Ente, come noto, nel corso degli anni ha proceduto, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ad iscrivere annualmente sul conto economico, tra i "costi della produzione" alla voce "trattamento di fine rapporto", la quota di TFR maturata nel corso dell'anno di riferimento, iscrivendo poi nello stato patrimoniale dell'Ente l'accantonamento complessivo ed adeguato al Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Contestualmente l'Ente, per quanto attiene alla contabilità finanziaria, ha provveduto annualmente a stanziare ed impegnare le somme di TFR/TFS da liquidare al personale che nel corso dell'anno andava in quiescenza, e delle quote maturate in quell'esercizio di quello già andato in precedenza, poi vista la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente a far data dal 1° gennaio 2018, in linea con quanto disposto dal d.lgs. 178/2012, a fine 2017 si è previsto un accantonamento straordinario motivato dalla prevista mobilità massiva ed eccezionale data dalla progressiva chiusura dell'Ente, nonché dalla presa d'atto dell'impossibilità di trasferire agli enti previdenziali, ed in particolare all'INPS, l'attivo patrimoniale per il rifiuto di quest'ultimo di aderire a quanto proposto.

Negli anni i bilanci dell'Ente, in cui era data evidenza di tale modalità operativa, in linea con la norma di riferimento, sono stati annualmente regolarmente sottoposti al controllo del Collegio dei revisori nonché approvati dai competenti Ministeri vigilanti (Salute, MEF, Difesa, ciascuno per quanto di competenza). Si rappresenta altresì che i bilanci dell'Ente sono stati oggetto delle relazioni annuali della Corte dei Conti al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, ed in particolare, in quella relativa all'esame della gestione finanziaria dell'ultimo esercizio dell'Ente prima della liquidazione (Determinazione del 13 dicembre 2018, n. 123), viene rappresentato: "A seguito di specifiche richieste istruttorie di questa Sezione, l'Amministrazione ha rilevato che i 515 cespiti rimasti nella disponibilità della Liquidazione per un valore catastale di circa 84,7 milioni di euro (nonché la massa attiva, nel suo complesso, dell'attuale Liquidazione) appaiono sufficienti a coprire l'esposizione debitoria, nella gran parte nei confronti ..... dell'INPS, nonché a copertura dei possibili esiti sfavorevoli di contenzioso del personale dipendente."

Come noto, mentre nel 2008 il personale CRI impiegato ammontava a quasi 5000 unità (4379 unità di personale con contratti a tempo indeterminato e determinato, oltre ad consistente numero di unità di personale con contratto interinale), per effetto del decreto di riordino della Croce Rossa Italiana (d.lgs. 178/2012 e s.m.i.), dal settembre 2012 al marzo 2019, hanno concluso il proprio servizio presso l'Ente n. 4140 unità di personale, transitate ai Comitati territoriali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana o presso altre PP.AA. ai sensi del d.lgs. 178/2012 e s.m.i., ovvero cessate dal servizio per quiescenza o altre cause (raggiungimento limiti di età, dimissioni, decesso, ecc.), di cui:

- N. 2422 unità di personale trasferite in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, di cui la stragrande maggioranza negli anni 2016 - 2017 (ai sensi dell'art. 6 e art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012), determinando l'attuale debito per trattamenti di fine servizio/rapporto. Al riguardo come evidenziato nell'ultima citata relazione annuale della Corte dei Conti al Parlamento (Determinazione del 13 dicembre 2018, n. 123): "Ai sensi dell'art. 6, c. 7 bis del d.lgs. n. 178 del 28 settembre 2012, secondo cui: "I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale", l'Ente ha predisposto i provvedimenti di impegno di spesa relativi agli importi per TFR/TFS degli ex dipendenti transitati in mobilità da trasferire agli enti gestori ...".
  - In particolare tale mobilità ha determinato di fatto la maturazione eccezionale e straordinaria delle quote da trasferire all'Inps (e agli altri enti previdenziali), che da una media annua ante privatizzazione pari a 3 milioni di euro, è salita a oltre 90 milioni di euro. L'importo iscritto nello stato passivo per tale fattispecie ammonta complessivamente a € 95.182.113,79

(perfettamente in linea con il credito vantato dall'Inps per euro 92.025.337,78, a cui va aggiunto quello vantato dagli altri Enti coinvolti per € 3.156.776,01)

- N. 1718 unità di personale dimesse dai ruoli dell'Ente pubblico per quiescenza o per transito a seguito di opzione all'Associazione privata della CRI/Comitati Territoriali (ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 178/2012). A questi ex dipendenti, poiché hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro con il pubblico impiego, è stato regolarmente corrisposto il TFR/TFS nei termini di legge, ovvero inserito nella massa passiva con privilegio ante primo grado (di queste, le quote maturate fino ad agosto 2018 sono state già liquidate, ai sensi dell'art. 212 L.F., mentre sono in corso di liquidazione (se non oggetto di opposizione) ai sensi del medesimo articolo, le quote successivamente maturate fino ad oggi.
  - L'importo già corrisposto dall'Ente, nel corso degli anni di riferimento, per tale fattispecie ammonta complessivamente a oltre 31,5 milioni di euro.
  - Per quanto attiene alle somme iscritte nello stato passivo, le stesse saranno corrisposte nei termini di legge nel più breve tempo possibile.

Per il corretto inquadramento della problematica in essere, è da sottolineare come originariamente il legislatore con il comma 7 bis dell'articolo 6 del d.lgs. n. 178 del 28 settembre 2012, aveva previsto il passaggio diretto del patrimonio immobiliare ("attivo patrimoniale") dell'Ente Strumentale alla CRI all'INPS per il soddisfo dei crediti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale dipendente dell'Ente Strumentale alla CRI, oggi in LCA.

Tale scelta del legislatore è stata evidentemente condizionata dal fatto che si deve desumere che lo stesso Parlamento nell'approvare la norma in questione, era consapevole della situazione straordinaria in cui si trovava l'Ente, che comportava che le poste correttamente previste a bilancio e "bilanciate" dalle attività dello stato patrimoniale, avevano una difficoltà oggettiva a trasformarsi nell'arco di tre anni in liquidità. Ovvero che il processo di privatizzazione, voluto con il citato d.lgs. 178/2012, mentre comportava un risparmio significativo nel lungo periodo, nel breve periodo comportava un aumento molto significativo, seppur una tantum per le uscite di cassa.

Al riguardo l'Ente ha più volte rappresentato all'INPS, già dal maggio 2016, l'intenzione di dare seguito al dettato normativo e trasferire all'Istituto gli immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente Strumentale alla CRI, come rimborso degli importi dovuti per TFR/TFS del personale transitato in mobilità, chiedendo più volte l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di dare attuazione alla previsione del legislatore. Tra l'altro anche l'Avvocatura Generale dello Stato con parere prot. 40834 del 29 novembre 2017 ha confermato l'interpretazione data dall'Ente in ordine all'art. 6 comma 7 bis del d.lgs. 178/2012: "... Alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 7 bis, e 8, comma 2, d.lgs. n. 178/12, attuale formulazione, sembra quindi potersi sostenere che i rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente debbano essere definiti in sede di liquidazione coatta amministrativa (ovverosia "in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2"), con relativo "trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale" della procedura concorsuale, anche mediante il pagamento di acconti provvisori ex art. 212, comma 2, L.F., nei limiti comunque della quota di spettanza dei singoli enti previdenziali sulla base del piano di riparto finale. ..." Tuttavia come noto l'Istituto previdenziale nel 2018 con nota 0064.19/01/2018.0002142, in atti prot. n. 1429 del 19 gennaio 2018, ha comunicato che: "**ha approfondito la citata proposta con il supporto consulenziale della propria Avvocatura, pervenendo ad una conclusione negativa.**", determinando quindi l'attuale situazione, con la persistenza di un cospicuo debito nei confronti dell'Ente previdenziale stesso per i trattamenti di fine servizio/rapporto, generando contenzioso (potenzialmente enorme con spese a carico dello Stato), già effettivo per gli ancora pochi casi (ma non per questo meno eclatanti) relativi a lavoratori già andati in pensione e non liquidati, ed una legittima preoccupazione nei lavoratori prossimi alla pensione.

Inoltre con estrema sorpresa si è appreso che con la richiamata nota prot. INPS 0064.19/01/2018.0002142 (Ns. prot. 1429 del 19.01.2018) l'istituto previdenziale rappresentava che: "avrebbe proceduto alla liquidazione dei soli periodi di servizio resi, ovvero ricompresi, per ciascun unità di personale tra la data di trasferimento alle amministrazioni pubbliche iscritte e la cessazione definitiva dal servizio". Posizione questa non condivisa

dall'ESACRI, successivamente come vedremo nel proseguo della presente nota, a seguito del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato è stata stigmatizzata la correttezza dell'interpretazione di ESACRI, e conseguentemente la posizione INPS appare ancor più incomprensibile.

L'Ente, preso atto del sopra rappresentato rifiuto dell'Istituto previdenziale, ha provveduto a quantificare l'ammontare complessivo del TFR/TFS relativo al personale transitato presso le altre pubbliche amministrazioni (pari ad euro 92.025.337,78) comunicandone le risultanze all'INPS, ai sensi dell'art. 207 della L.F. Successivamente l'INPS con nota 0013.27/03/2018.0064328, trasmessa con PEC del 27.03.2018, avente ad oggetto: *Procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Procedura 1/2018 Ministero della Salute. Insinuazione – Creditore Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, c.f. 80078750587*, ha formalizzato l'istanza di ammissione al passivo della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana confermando l'importo.

Con il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 420365 del 03.08.2018 (ns. prot. n. 26482 del 03.08.2018), recante ad oggetto: *"liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Credito dell'ente previdenziale derivante dalle procedure di mobilità del personale dipendente. Domanda di ammissione allo stato passivo. Sussistenza di cause legittime di prelazione"* l'Avvocatura ha fornito il proprio avviso relativamente alla posizione del credito vantato dall'INPS rispetto alla procedura liquidatoria dell'Ente. In tale parere l'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che: *"... i sostenitori di tale ultima tesi (che pare comunque minoritaria, essendo stata ribadita di recente da Casso civ. Sez. lavoro, Sent., 06-02-2018, n. 2827 la correlazione della nascita del diritto al TFR alla cessazione del rapporto di lavoro) ritengono, infatti, necessario distinguere il diritto (di credito) al pagamento del TFR e, quindi, il credito pecuniario in senso stretto, dal diritto all'accertamento della quota di TFR maturata in costanza di rapporto (la stessa Cass n. 16845/17 distingue il "diritto, che matura anche nel corso di esso, ad accertare la quota temporaneamente maturata" del TFR dal "diverso diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto"), evidenziando come la prescrizione del credito pecuniario inizi a decorrere dalla cessazione del rapporto, in quanto solo da tale momento ex art. 2935 c.c. il diritto è esercitabile: pertanto, anche se si intendesse aderire alla tesi ricostruttiva che ammette la nascita del TFR in costanza del rapporto, dovrebbe comunque ritenersi che soltanto al momento della sua cessazione il credito diventi esigibile, oltre che definitivamente quantificabile (essendo commisurato, tra l'altro, alla durata dell'esperienza lavorativa. La cessazione del rapporto, dunque, assume un ruolo essenziale nel pagamento del TFR, divenendo il relativo credito esigibile - come peraltro suggerisce la stessa denominazione dell'istituto (trattamento di fine rapporto) - soltanto alla fine del rapporto di lavoro; né osta a tale ricostruzione la possibilità, al ricorrere dei casi eccezionali previsti dalla legge, di chiedere un'anticipazione del TFR, tenuto conto che l'anticipazione configura un credito differente, ancorato a specifici presupposti di fatto suscettibili di verificarsi durante la vita lavorativa, da scomputare successivamente dal credito relativo al TFR una volta che lo stesso diventi esigibile. Attesa l'essenzialità della cessazione del rapporto di lavoro, non sembra possa configurarsi un credito al pagamento del TFR in presenza di vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, difettando in tali ipotesi lo scioglimento del rapporto e, quindi, il presupposto di esigibilità del credito al TFR. ..."*, rappresentando altresì che: *"... Tale previsione trova applicazione a fronte di procedure di mobilità interessanti il personale dipendente, trasferito direttamente da un'Amministrazione ad altra, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro: la mobilità non integra, infatti, gli estremi della cessazione o della novazione del rapporto, con conseguente costituzione di uno nuovo alle dipendenze dell'Ente di destinazione, bensì configura una mera modificazione soggettiva della parte datoriale, conservando il lavoratore le situazioni giuridiche soggettive (attive e passive) derivanti dal rapporto giuridico, che prosegue in capo alla nuova parte (così Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 09/08/2016, n. 16846). Ne deriva, quindi, che il passaggio tra un'Amministrazione ed un'altra, per effetto delle procedure di mobilità, non dà luogo alla cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non consente di ritenere integrato il presupposto di esigibilità del credito al TFR, che potrà sorgere (secondo la tesi prevalente) o comunque essere richiesto in pagamento (secondo la tesi minoritaria, che ammette la nascita del TFR in costanza del rapporto) soltanto al momento della cessazione del rapporto presso l'Amministrazione di destinazione. ..."*, proseguendo poi: *"... La conclusione è, quindi, che la corresponsione dell'importo di cui all'art. 15 DPR n. 104 cit. non pare qualificabile come anticipazione di un credito di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, soggetto alle previsioni di cui agli artt. 275 t bis, e 2776 c.c., situazione giuridica soggettiva*

attiva non configurabile alla data del trasferimento per mobilità. ..." tra l'altro fra le complesse ed esaustive argomentazioni espresse, chiarisce che: "...

- **dalla natura giuridica del credito da trattamento di fine rapporto, inesigibile e non quantificabile fino allo scioglimento del rapporto di lavoro, evento risolutivo non riscontrabile nell'ambito delle procedure di mobilità;**
- **dalle previsioni recate dal DPR n. 104/93, che non sembrano configurare un credito da trattamento di fine rapporto autonomamente riferibile al periodo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione di provenienza e congelabile al momento del trasferimento in mobilità;**
- **dall'impossibilità di ricorrere all'istituto della surrogazione per pagamento (con subentro dell'ente previdenziale o dell'Amministrazione di destinazione in una situazione giuridica soggettiva attiva spettante al lavoratore), tenuto conto che il credito dell'ente previdenziale o dell'Amministrazione di destinazione non presuppone il previo pagamento del trattamento di fine rapporto, elemento essenziale per l'operatività del fenomeno surrogatorio;**
- **dal testo dell'art. 6, comma 7 bis, D. Lgs. n. 178/12 che, avendo riguardo specificatamente alle procedure di mobilità interessanti codesta Amministrazione, si riferisce espressamente ai "rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente, a conferma di come il rapporto obbligatorio corra tra l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e gli enti previdenziali., titolari del rapporto e, quindi, di autonome situazioni giuridiche soggetti e dallo stesso originate."**

Ulteriore conseguenza di questa interpretazione è rappresentata dal fatto che il credito per il TFR/TFS del personale del contingente dell'attività liquidatoria dell'Ente alla data del 31.12.2017 non era ancora sorto, e comunque non ancora esigibile, considerato che tale personale era ancora in servizio presso la scrivente amministrazione, e lo stesso sarebbe rimasto in servizio "... fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore ..." ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 178/2012, da cui ne consegue che si tratta di un credito privilegiato, ma non ante primo grado, in quanto è debito tra Enti e non tra lavoratori ed Ente. Pertanto il debito tra Ente e lavoratore è di INPS.

Con la nota prot. n. 817 del 16.01.2019, recante ad oggetto: "Istanza di ammissione stato passivo – Procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Strumentale alla CRI – Procedura 1/2018 Ministero Salute – Insinuazione – Creditore Istituto Nazionale della Previdenza sociale, INPS, c.f. 80078750587", l'Ente ha comunicato all'istituto che il credito richiesto era stato ammesso per l'intero importo oggetto della domanda (euro 92.025.337,78), comunicando però: "Per quanto concerne il grado di privilegio attribuito, atteso l'avviso espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nell'allegato parere prot. 420365 del 03.08.2018, recante ad oggetto: liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Credito dell'ente previdenziale derivante dalle procedure di mobilità del personale dipendente. Domanda di ammissione allo stato passivo. Sussistenza di cause legittime di prelazione, nel quale: "Si conferma, dunque, che il credito vantato dall'INPS, oggetto della domanda di ammissione al passivo in esame, è collocato in un grado inferiore rispetto al credito ex artt. 2751 bis, comma 1, n. 1, c.c. e art. 2776, comma 1, c.c.", si informa che il credito è stato collocato in un grado di privilegio inferiore a quello richiesto, **non avendo ad oggetto un credito dei lavoratori, ma un credito dello stesso ente previdenziale, avente fondamento (normativo) autonomo rispetto al rapporto di lavoro.** Per quanto sopra si chiede un incontro specifico sul tema con il Vostro Istituto."

Con la nota prot. 1014 del 18.01.2019, recante ad oggetto: "Richiesta direttive per la predisposizione del piano operativo per il riparto delle risorse finanziarie tra l'Ente Strumentale alla CRI in LCA, l'Associazione della Croce Rossa Italiana e le regioni per l'anno 2019, ai sensi del D.lgs. 178/2012 s.m.i." l'Ente è tornato a chiedere direttive al Ministero della Salute anche relativamente alla problematica del TFR/TFS del personale.

Con la nota prot. 1941 del 30.01.2019, recante ad oggetto: "Richiesta istituzione tavolo tecnico sulla tematica dei crediti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale dipendente dell'Ente Strumentale alla CRI", è stata richiesta al Ministero della Salute l'indizione di un tavolo tecnico sulla problematica in essere.

Con la nota prot. 3674 del 22.02.2019, l'Ente con estrema sorpresa è venuto a conoscenza dell'esistenza di una disposizione operativa INPS del 18.02.2019 relativa alla liquidazione TFR/TFS del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, che in linea con quanto preannunciato con la richiamata nota prot. INPS 0064.19/01/2018.0002142 (Ns. prot. 1429 del 19.01.2018), in assenza del trasferimento del maturato economico ai fini TFS e TFR, l'Istituto previdenziale procederà "a liquidare al personale interessato, le prestazioni previdenziali solo per il periodo coperto da iscrizione all'ex Enpas o ex Inadel". Questa disposizione contrasta con l'interpretazione resa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere prot. n. 420365 del 03.08.2018 sopra rappresentato.

Con la nota prot. 3980 del 27.02.2019, recante ad oggetto: "Richiesta istituzione tavolo tecnico sulla tematica dei crediti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale dipendente dell'Ente Strumentale alla CRI – comunicazione INPS su liquidazione TFR/TFS", è stata reiterata nuovamente al Ministero della Salute la richiesta di indizione di un tavolo tecnico sulla problematica in essere rappresentando che: "Per quanto sopra, attesa l'estrema rilevanza della questione, sia dal punto di vista economico che sociale, anche in considerazione dell'alto numero di soggetti coinvolti (che come detto, potrebbe generare un enorme contenzioso potenzialmente riguardante tutte le 2300 unità di personale ex Croce Rossa Italiana già transitate presso altre pubbliche amministrazioni), si torna a chiedere la disponibilità di codesto spettabile Ministero a voler promuovere un tavolo tecnico congiunto con il Ministero del Lavoro e l'INPS, per valutare e concordare ogni possibile soluzione, anche normativa, relativa alla tematica dei crediti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale dipendente dell'Ente Strumentale alla CRI, oggi in LCA."

Con pec del 05.03.2019 (acquista al protocollo dell'Ente con n. 4207 del 05.03.2019) l'INPS ha notificato il ricorso avverso lo stato passivo dell'Ente Strumentale alla CRI chiedendo di: "annullare parzialmente, revocare e/o rettificare lo stato passivo relativamente al credito ammesso dell'INPS per euro 92.025.377,78 oltre oneri accessori, nella parte in cui, a pag. 95, primo faldone, del medesimo, 00-00399 (all. n. 2) è stato erroneamente ritenuto privilegiato ex art. 2753 c.c. e, per l'effetto, riconoscerlo privilegiato ex art 2751 bis, primo comma, n. l c.c., in quanto Trattamento di Fine Servizio." Confermando invece l'importo oggetto di immissione. Tale udienza è stata calendarizzata solo al 08/01/2020, quindi attesa la rilevanza è necessario affrontare la tematica con ogni consentita urgenza.

Rimanendo in attesa delle decisioni di merito che assumerà l'autorità giudiziaria relativamente al grado di privilegio del credito vantato dall'Istituto previdenziale, **si ribadisce di non condividere la posizione assunta dall'Ente previdenziale ritenendo che lo stesso dovrebbe procedere al pagamento del TFR degli ex lavoratori CRI, transitati in mobilità e successivamente in quiescenza, e solo su diverso piano chiedere all'Ente Strumentale alla CRI il pagamento dell'intero TFR/TFS così come già per altro inserito nello stato passivo.**

Peraltro il ricorso dell'INPS ritarda i tempi di un riparto parziale che possa interessare l'istituto previdenziale, con conseguenze purtroppo ben prevedibili a carico dei lavoratori che hanno cessato il servizio a seguito di mobilità ante il 31.12.2017. Per questo si auspica un intervento normativo, che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolva la problematica in essere. Al riguardo è da rilevare che, come sopra già rappresentato, nella richiamata relazione annuale della Corte dei Conti al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, relativa all'esame della gestione finanziaria dell'ultimo esercizio dell'Ente prima della liquidazione (Determinazione del 13 dicembre 2018, n. 123): "A seguito di specifiche richieste istruttorie di questa Sezione, l'Amministrazione ha rilevato che i 515 cespiti rimasti nella disponibilità della Liquidazione per un valore catastale di circa 84,7 milioni di euro (nonché la massa attiva, nel suo complesso, dell'attuale Liquidazione) appaiono sufficienti a coprire l'esposizione debitoria, nella gran parte nei confronti ..... dell'INPS, nonché a copertura dei possibili esiti sfavorevoli di contenzioso del personale dipendente". Quindi anche per il fatto di essere un ente pubblico ESACRI pagherà tutti i suoi debiti e quindi anche quello nei confronti dell'INPS, ma il timing è necessariamente in linea con il rispetto della procedura ex titolo V della L.Fall.

Si rappresenta da ultimo che, come noto, ad oggi le risorse finanziarie liquide attualmente presenti nella cassa della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente, non sono sufficienti per soddisfare l'intero credito vantato dall'Istituto previdenziale (pari ad euro 92.025.337,78), tuttavia se non pendesse il ricorso



presentato all'Istituto allo stato passivo depositato dall'Ente, sarebbe facile prevedere un progressivo pagamento degli importi dovuti (si consideri che la stima degli importi di competenza 2016-2019, come da nota prot. 22566 del 15.06.2018 trasmessa all'INPS dal Capo Dipartimento RU, è di soli € 269.066,90, cifra irrisoria rispetto al debito complessivo che se l'INPS non avesse fatto opposizione quasi certamente sarebbe rientrata già nel primo piano di riparto). Invece si rappresenta che nonostante gli enormi sforzi dell'Ente, non è possibile ipotizzare tempi certi per la realizzazione dell'intero attivo (attività che notoriamente comporta un arco temporale pluriennale medio lungo) atteso che la maggior parte delle attività riguarda crediti oggetto di contenzioso, ovvero patrimonio immobiliare, la cui alienazione mediante procedure ad evidenza pubblica ha visto enormi innumerevoli difficoltà, con la maggior parte delle aste andate deserte, ragion per cui, come detto, l'Ente sta promuovendo l'applicazione di una soluzione normativa per la gestione del patrimonio immobiliare ESACRI in LCA, che possa garantire una rapida realizzazione dell'attivo, ovviando alla problematica relativa al soddisfacimento dei debiti previdenziali, sia in generale per il buon andamento, in linea con il principio di efficacia ed efficienza della PA, sia nell'interesse dei creditori dalla procedura di LCA.

Al riguardo si sottolinea come nell'importante nota pervenuta dal Ministero della Salute (prot. n. 4817 del 14.05.2019) sia evidenziata l'attenzione del Dicastero alla problematica in oggetto, infatti con riferimento alle richiamate problematiche relative al finanziamento dell'Ente, e quindi conseguentemente anche per la problematica del TFR/TFS, viene dato mandato all'Ente (che con Provvedimento n. 17 del 29.05.2019 ha formalizzato la proposta di finanziamento, approvando il piano di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.lgs. 178/2012 s.m.i. relativo all'anno 2019) di predisporre il piano per la ripartizione delle risorse finanziarie relative all'anno 2019, sulla scorta della proposta formalizzata al Gabinetto del Ministero della Salute dalla Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure, con la nota prot. DGVESC 14921 del 09.05.2019, nella quale, oltre ad essere condivisa la tesi di finanziamento proposta dall'Ente, è **richiamata la necessità di un intervento normativo: "... nell'interesse dell'intera massa creditoria, formata in gran parte da lavoratori dipendenti."** Per quanto sopra si è fiduciosi che la problematica sia in via di risoluzione, atteso il manifesto interesse espresso da parte del Ministero della Salute.

Da ultimo si fa presente che anche in questi giorni, il Commissario Liquidatore ha chiesto nuovamente un incontro ai vertici dell'INPS per risolvere la questione.

Cordiali Saluti.

Il Capo Dipartimento R.U.F.L.  
Dr. Claudio Malavasi



Allegati 1:

- parere Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 420365 del 03.08.2018 (ns. prot. n. 26482 del 03.08.2018) - liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Credito dell'ente previdenziale derivante dalle procedure di mobilità del personale dipendente. Domanda di ammissione allo stato passivo. Sussistenza di cause legittime di prelazione.